

Nessuno scostamento tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata per l'anno 2009

10 Marzo 2010

Come è noto, l'articolo 133, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006 e s. m. i. prevede, tra l'altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso - aumentato di una percentuale da applicarsi all'importo dei lavori stessi - nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 3 del citato articolo 133, deve essere annualmente emanato anche qualora la percentuale di aumento - perchè operi l'istituto del prezzo chiuso - non sia ritenuta superata. (C.d.S., Sezione sesta, sentenza n. 5088/06).

* * * * *

La Gazzetta Ufficiale n. 53 dello scorso 5 marzo reca l'**allegato** decreto 23 febbraio 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativo alle Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata per l'anno 2009.

Dai dati forniti al Ministro delle infrastrutture dal Ministero dell'economia e delle finanze risulta che nell'anno 2009 non si sono verificati tra i due tassi in parola scostamenti superiori al 2%.

2318-DECRETO 23 FEBBRAIO 2010.pdf [Apri](#)